



## Tribunale di Udine

### 2ª sezione civile

Il giudice delegato alla liquidazione del patrimonio di .....  
(n° .....), dott. Andrea Zuliani;

rilevato che sul progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore, dott. ...., è sorta controversia tra il creditore ipotecario "..... S.r.l." e l'avv. ...., che vanta un credito da corrispettivo per le prestazioni professionali di assistenza al debitore nella presente procedura;

sentite in udienza le parti interessate;

rilevato che non è formalmente in discussione il progetto di stato passivo, posto che sono pacifici sia gli importi dei crediti, sia le rispettive graduazioni: ipotecaria, per il credito di "..... S.r.l."; prededucibile per il credito dell'avv. ....;

considerato, tuttavia, che la discussione insorta in merito all'ordine di preferenza da dare ai due creditori nel soddisfacimento sul ricavato della vendita dell'immobile ipotecato ha il significato sostanziale di una controversia sulla formazione dello stato passivo, sicché è opportuno che sia anticipatamente risolta in questa sede, come sollecitato dai creditori stessi e dal liquidatore;

ritenuto, contrariamente a quanto opinato in alcuni precedenti di merito, che la disciplina del rapporto tra crediti prededucibili e crediti ipotecari nella liquidazione del patrimonio non è difforme da quella dettata per il fallimento, posto che il contenuto dell'art. 14-*duodecies*,

comma 2, legge n° 3 del 2012 è sovrapponibile a quello dell'art. 111-*bis*, comma 2°, legge fall.: in entrambi i casi si usa la formula per cui i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti";

ritenuto che tale disposizione lascia impregiudicata l'interpretazione su quale sia, del ricavato dalla vendita dei beni ipotecati, "la parte destinata ai creditori garantiti", dovendosi ritenere – in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con riguardo al fallimento – che dal ricavato della vendita vadano detratte, non solo le spese specifiche, ma anche una quota parte proporzionale delle spese generali e, in particolare, del compenso del curatore (Cass. 12.5.2010, n° 11500);

ritenuto, tuttavia, che proprio tale disciplina – uniforme, per quanto riguarda liquidazione del patrimonio e fallimento – porta ad escludere che le spese prededucibili nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato possano essere pagate, nel caso di specie, con il ricavato dalla vendita dei beni ipotecati;

considerato, infatti, che la liquidazione del bene è avvenuta prima che fosse presentata la domanda di liquidazione del patrimonio, nell'ambito dell'esecuzione individuale avviata e curata (interamente a proprie spese) dal creditore ipotecario, sicché il liquidatore non ha dovuto fare altro che acquisire la somma liquida già disponibile (al netto di quanto il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore ipotecario a titolo di acconto sul maggior dovuto);

ritenuto, pertanto, che non si tratta di una somma di denaro *liquidata* nel corso della procedura concorsuale mediante vendita di un bene ipotecato, cui andrebbe applicato l'art. 14-*duodecies*, comma 2, legge n° 3 del 2012, bensì di una somma di denaro acquisita come tale,

perché già liquidata nell'ambito di una procedura esecutiva individuale;

rilevato che proprio l'applicazione a tale fattispecie dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di fallimento porta ad escludere che il soddisfacimento del creditore ipotecario possa subire una limitazione per pagare una parte delle spese generali della procedura concorsuale, posto che l'applicabilità del ricordato "criterio di proporzionalità" è comunque "subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese [generali] per il creditore garantito" (Cass. 12.5.2010, n° 11500, cit.), utilità da escludere nel caso di specie;

visto l'art. 14-*octies*, comma 4, legge n° 3 del 2012;

**dichiara** che, nella definitiva formazione del passivo, il credito ipotecario di " . S.r.l." è da considerare preferito ai crediti prededucibili nel soddisfacimento sulla somma netta ricavata dalla vendita dei beni immobili ipotecati.

Udine, 20/2/2021.

Il giudice delegato.

(dott. Andrea Zuliani)